

# CONTRATTI CONTINUATIVI DI COOPERAZIONE E SUBAPPALTO

## Sentenza Consiglio di Stato n. 2622/2025

*I contratti continuativi di cooperazione, di servizio o fornitura (art. 119, co. 3, lett. d) del D.Lgs. 36/2023) si distinguono dal subappalto in quanto riguardano prestazioni di **supporto o complementari** destinate all'affidatario dell'appalto.*

*Di conseguenza, **tali attività sono svolte a favore dell'appaltatore e non direttamente per la stazione appaltante**. Inoltre, l'obbligo di iscrizione nella white list della Prefettura non si applica all'operatore economico aggiudicatario, bensì al soggetto che stipula il contratto continuativo di cooperazione, servizio o fornitura.*

*Sono i principi confermati dalla **sentenza n. 2622/2025 del Consiglio di Stato**, sezione V. Il caso riguardava una gara d'appalto per la gestione di un asilo nido, nella quale il secondo classificato aveva presentato ricorso al Tar. Il motivo del ricorso era la mancata iscrizione dell'operatore economico aggiudicatario nella white list per il servizio di ristorazione, gestione mense e catering, mentre tale requisito era soddisfatto da una società con cui era stato stipulato un contratto di cooperazione continuativa. Dopo il respingimento del ricorso in primo grado, il concorrente aveva presentato appello.*

*Ti ricordo che stipulare un contratto di subappalto è un'operazione complessa in quanto bisogna produrre una documentazione precisa, dettagliata e professionale.*

*Nel pronunciarsi sul caso, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che le attività di ristorazione, gestione mense e catering rientrano tra quelle considerate a rischio di infiltrazioni mafiose secondo l'art. 1, comma 53, della L. 190/2012. Di conseguenza, **la mancata iscrizione nella white list determina l'esclusione dell'operatore economico dalla gara per incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione** (Cons. Stato, III, n. 10935/2022). Tuttavia, la sentenza ha anche ribadito che i contratti continuativi di cooperazione devono riguardare prestazioni secondarie e accessorie.*

*Secondo la giurisprudenza consolidata, tali contratti si caratterizzano per due aspetti fondamentali:*

- le prestazioni sono fornite all'operatore economico aggiudicatario del contratto d'appalto e non direttamente alla stazione appaltante (Cons. Stato, V, n. 2553/2020);*
- hanno un ruolo accessorio e sono differenti dalle prestazioni che l'appaltatore deve eseguire per la stazione appaltante (Cons. Stato, V, n. 3856/2023).*

*In merito **alla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione**, il Consiglio di Stato ha chiarito che, mentre il subappalto comporta l'affidamento di una parte delle prestazioni principali del contratto d'appalto, nei contratti continuativi di cooperazione le prestazioni sono secondarie o di supporto e forniscono beni e servizi utili all'affidatario per eseguire il proprio incarico.*

*Tuttavia, la sentenza ha precisato che, nel caso specifico, l'attività di ristorazione non poteva essere considerata principale. Il disciplinare di gara definiva chiaramente il servizio di asilo nido come l'oggetto principale dell'appalto, mentre la preparazione e la somministrazione dei pasti erano attività esecutive e accessorie. Di conseguenza, il loro affidamento mediante un contratto continuativo di servizio e fornitura era legittimo. Inoltre, l'iscrizione nella white list era necessaria solo per il soggetto sub-affidatario, e la trasmissione dei relativi contratti, come previsto dalla normativa, era stata verificata dalla stazione appaltante. Pertanto, **il motivo del ricorso è stato ritenuto infondato**.*